

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3268

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati BORGHI, CODIGNOLA e NICOLAZZI**

*Presentata il 27 giugno 1966*

### Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 165

ONOREVOLI COLLEGHI! — Alcuni Provveditori agli studi hanno proposto quesiti al Ministero della pubblica istruzione in ordine alla anticipata attribuzione della terza e quarta classe di stipendio in favore degli insegnanti di istituti e scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, vincitori dei concorsi per merito distinto, previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

I quesiti hanno tratto origine dal fatto che non tutti i vincitori degli anzidetti concorsi si sono venuti a trovare nella condizione di poter fruire integralmente della riduzione di tre anni per il passaggio alla classe superiore di stipendio, in quanto la lettera a) del primo comma dell'articolo 4 della citata legge 13 marzo 1958, n. 165, prevede la partecipazione ai concorsi degli insegnanti che « si trovino a non più di tre anni di distanza dall'anzianità richiesta per il passaggio alla terza e alla quarta classe di stipendio ».

Il Ministero della pubblica istruzione prima di rispondere ai quesiti, ha voluto conoscere in merito il parere della Corte dei conti.

Tale autorevole organo ha precisato che il beneficio di cui trattasi, non deve ritenersi determinato in misura fissa ed irriducibile; esso va, invece, considerato come un limite massimo entro il quale deve essere contenuta la riduzione di periodo prevista per il passaggio alla classe superiore di stipendio, concessa in dipendenza di concorsi per merito distinto ».

La Corte dei conti, esprimendosi in tal senso, ha voluto dare una interpretazione non distintamente, al primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ma considerando il combinato disposto dei due articoli.

Il Ministero della pubblica istruzione con circolare 7 febbraio 1966, n. 65, ha risposto ai quesiti nel senso indicato dalla Corte dei conti ed ha colto l'occasione per dare un'ulteriore interpretazione limitativa alle norme. Nella stessa circolare, infatti, è detto:

« Non appare superfluo porre, infine, in chiara evidenza che il predetto conferimento anticipato di una determinata classe di stipendio esaurisce i propri effetti nell'ambito della classe stessa senza modificare, comunque, la decorrenza del passaggio alle classi successive. Queste ultime, pertanto, debbono essere attribuite al compimento dei normali periodi di anzianità di ordinario stabiliti dalle tabelle annesse alla più volte citata legge 13 marzo 1958, n. 165. Così ad esempio, la quinta classe di stipendio in favore di un professore di ruolo A deve essere attribuita dopo 17 anni di ordinario, indipendentemente dal fatto che lo stesso professore abbia o meno ottenuto l'anticipato passaggio alla terza o quarta classe per effetto di un concorso per merito distinto ».

La precisazione del Ministero ha determinato gravi difficoltà nell'Amministrazione e malcontento tra il personale docente.

Le difficoltà sono dovute alla diversa applicazione delle norme, data prima della diramazione della circolare ministeriale 7 febbraio 1966, n. 65, da parte di parecchi Provveditorati, i quali si erano regolati secondo le disposizioni a suo tempo ricevute dal Ministero stesso.

Il malcontento scaturisce: per l'interpretazione della norma in contrasto con lo spirito della legge e la volontà del legislatore; per il diverso trattamento dei vincitori, prima e dopo la diramazione della circolare; per la riduzione sensibile del beneficio previsto dalla legge, per cui verrebbe meno l'interesse dell'insegnante a partecipare ai concorsi stessi.

L'interpretazione data dal Ministero appare, inoltre, in contrasto con la norma di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165.

La presente proposta di legge mira ad eliminare tutti gli inconvenienti sopra elencati.

L'articolo unico, infatti, precisa quali periodi di permanenza nelle classi di stipendio debbono essere considerati: per ottenere la riduzione di tre anni dei periodi stessi ai fini dei passaggi anticipati alla terza e alla quarta classe di stipendio; per stabilire i requisiti che si richiedono per poter partecipare al concorso stesso.

La necessità di stabilire, subito, una autentica interpretazione degli articoli 3 e 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ci induce a chiedere la procedura d'urgenza.

Siamo sicuri, onorevoli colleghi, che la proposta di legge avrà il vostro consenso, in quanto risponde alla volontà da voi espressa nell'approvare i citati articoli 3 e 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e non comporta maggiori oneri.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Ai fini della esatta applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, i periodi di permanenza nelle classi di stipendio vengono calcolati distintamente per ciascuna classe e non complessivamente come indicato ad altri fini nelle tabelle A, B e C annesse alla legge.